

COMUNE DI CAVRIGLIA

Provincia di Arezzo

MODIFICHE ALL'ART. 52 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Art. 52 – Esenzioni (nuovo testo)

1. Sono esenti dal canone:

1. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, A.S.L., comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
2. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
3. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
4. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima ovvero la loro rimozione al termine della concessione;
5. le occupazioni di aree cimiteriali;
6. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
7. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
8. la segnaletica relativa alla circolazione stradale, i dissuasori (anche in serie) e i paracarri;
9. gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere;
10. le occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta dei rifiuti;
11. le occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici;
12. le occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersone;
13. le occupazioni effettuate con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali;
14. le occupazioni effettuate con cassette postali;
15. le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio;
16. le occupazioni effettuate per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce;
17. le occupazioni di pronto intervento effettuate per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore;
18. le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie;

19. le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività natalizie (dal 1° dicembre al 7 gennaio) e pasquali (8 giorni prima della Pasqua e 2 giorni successivi alla stessa) e delle seguenti festività civili o religiose: 25 aprile, 1 maggio, 24 giugno, 15 agosto, 1 novembre;
20. le occupazioni effettuate per manutenzione del verde privato autorizzate per un solo giorno e di durata non superiore alle 6 ore;
21. le occupazioni effettuate da autovetture adibite a trasporto pubblico di linea in concessione e da vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
22. le occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un canone o altro corrispettivo;
23. le occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune alla sosta dei bus turistici e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un corrispettivo;
24. le occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune;
25. le occupazioni di suolo, sotto/soprasuolo inferiori al metro quadrato o lineare;
26. le occupazioni di soprasuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
27. le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune di Cavriglia, previa espressa comunicazione almeno 5 cinque giorni prima dell'inizio dell'occupazione al Servizio di Polizia Municipale, relativamente a dati identificativi dell'occupante comprensivi del codice fiscale o partita IVA, ubicazione, consistenza, durata e fonte contrattuale dell'occupazione medesima;
28. le occupazioni effettuate per manifestazioni o iniziative a carattere politico, sociale e senza fini di lucro;
29. le occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
30. le occupazioni effettuate per manifestazioni sportive dilettantistiche in cui sia esclusa ogni finalità commerciale;
31. le occupazioni di suolo pubblico effettuate da soggetti privati conseguenti ad attività o iniziative promosse o patrocinate dalla Giunta Comunale;
32. le occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum, nel periodo compreso tra il giorno della convocazione dei comizi elettorali e le 24 ore precedenti il giorno delle votazioni;
33. le occupazioni di suolo pubblico effettuate per riprese cinematografiche;
34. le occupazioni temporanee per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
35. le occupazioni effettuate con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali purché in numero non superiore a due e di superficie non superiore ad un metro quadrato;
36. le occupazioni effettuate con rastrelliere o altre attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
37. le occupazioni effettuate per i passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993;
38. le occupazioni permanenti effettuate per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 119 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77 del 17.07.2020.